



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 36/2010 del Consiglio Comunale

Adunanza di **PRIMA** convocazione

Seduta Pubblica

OGGETTO: Tariffa di igiene Ambientale per l'anno 2010: nuova determinazione della tariffa a decorrere dal 1° luglio 2010.

L'anno **DUEMILADIECI** alle ore **20,30** del giorno **VENTOTTO** del mese di **GIUGNO** nella sala consiliare presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi di convocazione diramati dal Presidente del Consiglio comunale e notificati a termine di legge e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale.

SONO **PRESENTI** I SIGNORI:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. GOTTARDI MATTIA | 11. MARANER ADRIANO |
| 2. SALVATERRA FRANCESCO | 12. ANTOLINI EUGENIO |
| 3. MORSELLINO ANDREA | 13. FAILONI MARIO |
| 4. LEONARDI LORENZO | 14. SCALFI LUCA |
| 5. ZAMBONI ROBERTO | 15. WEISS PAOLO |
| 6. STEFENELLI GIUSEPPE | 16. ARMANI ALBERTO |
| 7. BONOMI ARRIGO | 17. BALLARDINI CARLO |
| 8. GIRARDINI MIRELLA | 18. BALLARDINI GIOVANNI |
| 9. SCANDOLARI GIOVANNA | 19. PELLEGRINI MASSIMO |
| 10. OSS MICHELE | 20. GIACOMUZZI MARIA EMANUELA |

SONO **ASSENTI** **GIUSTIFICATI** I SIGNORI:

=====

PRESENTI n. 20 ASSENTI n. 0

Il Signor **GIUSEPPE STEFENELLI** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio comunale** ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **Segretario Generale dott. DIEGO VIVIANI**, dato atto che in precedenza è stata accertata la regolare costituzione dell'adunanza nonché la legalità del numero degli intervenuti, e che la seduta è stata dichiarata aperta, procede alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto e posto al n. 9 dell'ordine del giorno.

Deliberazione n. 36/2010 dd. 28.06.2010

OGGETTO: Tariffa di igiene Ambientale per l'anno 2010: nuova determinazione della tariffa a decorrere dal 1° luglio 2010.

CZ/cz

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale nr. 347/2009 dd. 21.12.2009 veniva approvata la Tariffa di Igiene Ambientale per l'anno 2010.

Dato atto di richiamare e confermare quanto specificato nella predetta deliberazione giunta.

In particolare, premesso che:

- la Provincia Autonoma di Trento con deliberazione della Giunta provinciale n. 2972 dd. 30 dicembre 2005 (come illustrata dalla Circolare n. 4 dd. 29 marzo 2006 del Servizio Autonomie Locali) ha sancito l'obbligo per tutti i Comuni di abrogare la tassa rifiuti solidi urbani e di introdurre la T.I.A. a decorrere dall'1.1.2007.
- con deliberazione n. 2540 dd. 23.10.2009 la Giunta provinciale ha prorogato di un anno e quindi al 1° gennaio 2011 l'entrata in vigore del nuovo sistema puntuale di applicazione e di calcolo della tariffa rifiuti.
- per il 2010, in attesa dell'introduzione da parte dell'Ente gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di modalità tecniche certe per la quantificazione dei rifiuti prodotti da ogni utente, la Giunta Provinciale ha stabilito che la tariffa venga applicata secondo il cosiddetto "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. n. 158/1999.

Rilevato che in data 10.06.2010, Ns. prot. 8585 di stessa data, la Comunità delle Giudicarie spediva via mail al Comune di Tione di Trento una richiesta per l'approvazione del nuovo Piano Finanziario e delle nuove tariffe Tia con decorrenza dal 1° luglio 2010 e successivamente spediva via mail in data 16.06.2010, Ns. prot. 8880 di stessa data, la relazione al nuovo Piano Finanziario 2010.

Rilevato che dalla suddetta documentazione è emerso un aumento nella previsione dei costi del servizio per la gestione dei rifiuti urbani dell'anno 2010 rispetto al piano previsionale dei costi approvato in dicembre 2009 di Euro 95.430,46 (= Euro 447.778,06 – Euro 352.347,60).

Visto l'art. 54 (Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici) del D.Lgs. 446/1997, che al comma 1-bis stabilisce che *"le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo."*

Visto l'art. 6, ultimo periodo del comma 1, del Regolamento comunale in vigore per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale che stabilisce che *"la tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti, non preventivabili ed eccezionali variazioni dei costi relativi al servizio reso ovvero in presenza di rilevanti scostamenti delle entrate attese; l'eventuale incremento o decremento della*

tariffa non ha comunque effetto retroattivo.”

Ritenuto legittimamente di poter intervenire in corso d'anno a modificare le tariffe con efficacia non retroattiva in presenza del verificarsi delle condizioni normativamente previste.

Richiamato il Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione consiliare n. 29 dd. 27.09.2006 e s.m., che contiene, fra l'altro, alcuni criteri generali rilevanti ai fini tariffari come per esempio la modalità di computo del numero dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche di soggetti non residenti e la fissazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd.

Atteso che la tariffa è determinata dall'Ente Locale anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 34/2010 dd. 28.06.2010, esecutiva, di approvazione del nuovo Piano Finanziario per l'anno 2010 e considerato che l'ammontare complessivo annuo dei costi da coprire con il gettito della T.I.A. è pari ad Euro 447.778,06, iva inclusa.

Accertato che l'ammontare dei costi complessivi dell'anno 2010 (Euro 447.778,06), come sopra calcolato, confrontato con il costo dell'anno 2009 (Euro 428.875,23) evidenzia un aumento del 4,4% rispetto all'anno 2009.

Considerato che ai sensi dell'art. 9 della L.P. 15.11.1993, n. 36 è previsto che la politica tariffaria dei comuni debba ispirarsi all'obiettivo della copertura integrale del costo del servizio.

Considerato che relativamente alla natura giuridica della Tariffa di Igiene Ambientale non esiste a tutt'oggi chiarezza normativa.

Vista la Sentenza nr. 238/2009 pronunciata dalla Corte Costituzionale che ha sancito che le caratteristiche strutturali e funzionali della Tia disciplinata dall'art. 49 del D.Lgs 22/1997 rendono evidente che tale prelievo ha tutte le caratteristiche tipiche di un tributo e quindi non è inquadrabile tra le entrate non tributarie e di conseguenza le controversie aventi ad oggetto la debenza della Tia rientrano nella competenza delle Commissioni tributarie.

Vista la Sentenza nr. 8313/2010 pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione - Sezione Unite, che ha ribadito il principio sostenuto dalla Corte Costituzionale ed in più ha precisato che il carattere tributario della tariffa rifiuti *“potrà essere trasformata in una entrata di tipo diverso (non tributaria e anche non pubblica), ma soltanto a seguito di un mutamento della disciplina positiva, che colleghi il pagamento alla prestazione di un servizio liberamente fruibile.”*

Vista la risposta dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato (Agenzia delle Entrate di Roma) che a specifico interpello proposto da un Ente gestore del servizio rifiuti operante nel Trentino Alto Adige ha risposto ponendosi in linea con la pronuncia della Corte Costituzionale, dicendo che *“non esiste una disposizione normativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti, le quali pertanto debbono ritenersi escluse dall'ambito applicativo dell'IVA.”*

Considerate le indicazioni fornite congiuntamente dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consorzio dei comuni trentini con nota di data 12.10.2009, integrata con successiva nota di data 29.12.2009, in base alle quali i comuni della provincia venivano invitati ad approvare il piano finanziario considerando l'Iva come un costo, riservandosi eventualmente di intervenire in autotutela nel corso del 2010 se gli orientamenti statali fossero di diverso segno.

Visto l'art. 14 comma 33 del DL 31.05.2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) che stabilisce che *"le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria."* Dato atto che la dottrina ha evidenziato nel merito che la succitata disposizione appare inutile perché si riferisce ad una tariffa non ancora in vigore e a rischio di incostituzionalità perché in contrasto con i principi di cui alla Sentenza nr. 8313/2010 della Corte Suprema di Cassazione - Sezione Unite.

Considerato che in dicembre 2009 con deliberazione giunta nr. 347/2009 dd. 21.12.2009 veniva deciso di seguire le indicazioni suggerite dalla Provincia Autonoma di Trento congiuntamente al Consorzio dei comuni trentini, ovvero di approvare le tariffe per l'anno 2010 considerando i costi del servizio calcolati al lordo dell'Iva.

Ritenuto di conseguenza che la tariffa sia riscossa in assenza dell'applicazione dell'Iva, in conformità con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 238/2009 depositata il 24.07.2009.

Considerato che la situazione normativa circa la natura giuridica della tariffa rifiuti (se sia un'entrata tributaria o tariffaria) non è stata a tutt'oggi ancora definitivamente chiarita.

Ritenuto che in attesa della conversione in legge del DL 31.05.2010, n. 78 e di eventuali nuovi atti amministrativi o pronunciamenti interpretativi dello Stato e/o dell'Amministrazione finanziaria e tributaria sia opportuno mantenere invariato l'impianto tariffario approvato in dicembre scorso, aggiornando le tariffe in aumento per effetto dell'incremento dei costi evidenziati nel nuovo Piano Finanziario.

Ritenuto che la percentuale dei costi da imputare alle utenze domestiche e a quelle non domestiche venga stabilita nella misura del 55% dei costi totali per le utenze domestiche e del 45% dei costi totali per le utenze non domestiche, senza variazioni rispetto al passato.

Considerato che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Ritenuto di confermare la ripartizione tra la parte fissa e la parte variabile della tariffa rispettivamente nella misura del 40% per la parte fissa e del 60% per quella variabile, in modo da far pesare in misura maggiore la componente tesa a rappresentare la presunzione di produzione di rifiuti (ovvero le persone ed i coefficienti kd rispettivamente per le utenze domestiche e le utenze non domestiche) rispetto alla componente superficie.

Ritenuto opportuno confermare la percentuale di riduzione per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, a condizione che l'alloggio non sia ceduto in locazione o comodato, prevista dall'art. 13 comma 1 del Regolamento comunale in vigore,

nella misura del 30% della parte variabile della tariffa.

Dato atto che il minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni e riduzioni sulle utenze domestiche sarà compensato con un generale aumento impositivo a carico di tutte le utenze domestiche.

Visto l'allegato prospetto "A" che riepiloga la tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani che entra in vigore a decorrere dal 1° luglio 2010 e costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Considerato che le tariffe in approvazione, sommate a quelle deliberate per il primo semestre 2010, comportano un incremento di spesa alle utenze rispetto a quanto pagato nell'anno 2009 nella misura dell' 1,23% di aumento per le utenze domestiche e del 5,68% di aumento per le utenze non domestiche.

Rilevato che dando applicazione al metodo normalizzato in ogni sua componente, secondo le disposizioni del DPR 158/1999, le tariffe applicate garantiranno per l'anno 2010 una copertura integrale dei costi quantificati dal piano finanziario in Euro 447.778,06, Iva inclusa.

Visto l'allegato prospetto "B" che elenca i soggetti per i quali il Comune si sostituisce nel pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale ai sensi dell'art. 14 del Regolamento comunale, che rimane invariato rispetto all'anno scorso e che si propone per l'approvazione.

Accertato che ai sensi del combinato disposto dell'art. 26 comma 3 lettera i) del T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, e dell'art. 15 comma 6 lettera f) dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 29.02.2008, la competenza a deliberare è del Consiglio comunale in quanto l'aumento percentuale delle tariffe, che si rende necessario approvare per raggiungere la copertura integrale dei costi del servizio rifiuti, è superiore all'indice Istat di aumento dei prezzi.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espressa dal Responsabile della Struttura nonché in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2972 dd. 30.12.2005, come illustrata dalla Circolare n. 4 del 29.03.2006 del Servizio Autonomie Locali, nonché le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2267 dd. 19.10.2007 e n. 3302 dd. 19.12.2008 modificative della precedente, infine la deliberazione della Giunta provinciale n. 2540 dd. 23.10.2009 che ha prorogato al 1° gennaio 2011 l'entrata in vigore del sistema puntuale di applicazione della tariffa rifiuti.

Visto il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e ss. mm..

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della T.I.A., approvato con deliberazione consiliare n. 29 dd. 27.09.2006 e s.m..

Visto il DPR n. 158/1999 riguardante la definizione del "metodo normalizzato".

Vista la LP 15.11.1993, n. 36 e ss. mm..

Vista la Sentenza n. 238/2009 pronunciata dalla Corte Costituzionale.

Vista la Sentenza nr. 8313/2010 pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione - Sezione Unite.

Vista la risposta dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato (Agenzia delle Entrate di Roma) di data 04.06.2010 relativa ad uno specifico interpello proposto da un Ente gestore del servizio rifiuti operante nel Trentino Alto Adige.

Vista la nota di data 12.10.2009 condivisa dal Consorzio dei comuni trentini e dalla Provincia Autonoma di Trento avente ad oggetto: *"Indicazioni operative relative alla riscossione della tariffa di igiene ambientale alla luce delle nuove evoluzioni giurisprudenziali."*

Vista la nota di data 29.12.2009 condivisa dal Consorzio dei comuni trentini e dalla Provincia Autonoma di Trento avente ad oggetto: *"Ulteriori indicazioni operative relative alla riscossione della tariffa di igiene ambientale."*

Visto il T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m..

Visto lo Statuto del Comune di Tione di Trento approvato con deliberazione consiliare n. 10/2008 del 29.02.2008.

Con n. 15 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. 5 astenuti (Progetto comune, Tione & Saone in Comune e Rinnovamento) espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **di approvare**, per i motivi meglio espressi in premessa, il nuovo schema delle tariffe per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani con decorrenza dal 1° luglio 2010 distinto tra tariffa per utenze domestiche e non domestiche, come risulta analiticamente specificato nell'allegato prospetto "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
2. **di specificare che** i costi totali vengono ripartiti tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche nella misura del 55% e del 45%, e che la tariffa si compone di una quota fissa pari al 40% e di una quota variabile pari al 60%;
3. **di approvare**, confermandola, una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, a condizione che l'alloggio non sia ceduto in locazione o comodato;
4. **di dare atto** che le suddette tariffe, unitamente a quelle approvate e valide per il primo semestre 2010, garantiranno per tutto l'anno 2010 una copertura integrale dei costi quantificati nel piano finanziario in Euro 447.778,06, Iva inclusa;
5. **di approvare** l'allegato prospetto "B" costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che elenca i soggetti per i quali il Comune si sostituisce nel pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento

comunale e che si propone per l'approvazione;

6. **di dare atto che** quanto deliberato al punto primo vale a decorrere dal 1° luglio 2010 e quanto deliberato per l'anno 2010, complessivamente considerato, varrà anche per gli anni successivi salvo che non intervenga una deliberazione di modifica delle tariffe;
7. **di dare atto che** la Comunità delle Giudicarie (in qualità di Ente gestore del servizio incaricato della riscossione) procederà alla riscossione delle tariffe come deliberate dal Comune senza l'applicazione dell'Iva, fatta salva la possibilità del Comune di intervenire in autotutela nel corso dell'anno 2010 modificando il piano finanziario e le tariffe qualora gli orientamenti statali fossero di diverso segno;
8. **di dare atto** che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta;
9. **di dare evidenza del fatto che** avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm.; ricorso giurisdizionale entro 60 giorni avanti al T.R.G.A. di Trento, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Stefenelli

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo comunale dal 02.07.2010 per dieci giorni consecutivi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

~~Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno.~~

~~Tione di Trento, li _____~~

~~_____ **La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria**
rag. Cinzia Bonenti~~

Esecutività della deliberazione

~~Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.~~

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per dieci giorni dal 02.07.2010 al 12.07.2010 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 02.07.2010 al 12.07.2010. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell'albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani